

VERBALE DI ACCORDO DEL 26/02/2010

tra Poste Italiane Spa e le Segreterie Regionali di Sic – Cgil, Slp – Cisl, Uilposte, Failp – Cisl, Confsal C.ni, Ugl Com.ni della Puglia,

premesso che

- in data 28 gennaio 2010 è stato sottoscritto tra Poste Italiane e le OO.SS. un accordo nazionale in tema di mobilità volontaria i cui contenuti sono integralmente richiamati nella presente intesa con particolare riferimento a finalità e personale coinvolto (livelli F, E, D, C e B per il quale ultimo l'Azienda continuerà ad operare coerentemente con le azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio prima di esaminare le domande di trasferimento presentate)
- il citato accordo prevede a livello territoriale una specifica fase di confronto finalizzata a regolamentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale e/o provinciale;
- per la regione **Puglia** le Parti condividono di introdurre per l'anno 2010, in via sperimentale, un nuovo sistema finalizzato a gestire le singole domande di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati ad essere trasferiti in sedi di lavoro diverse nell'ambito della propria Provincia (**mobilità intraprovinciale**) o in altra Provincia della medesima regione di appartenenza (**mobilità tra province**). Tale sistema sarà prorogato anche per gli anni 2011 e 2012, salvo eventuale disdetta del presente accordo da parte aziendale ovvero sindacale

si conviene quanto segue

1. A partire dal 1 al 15 gennaio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento volontario le risorse in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

- anzianità di servizio non inferiore a 6 mesi (tale requisito riguarda esclusivamente la mobilità tra province);
- assenza per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi;

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati al primo alinea non saranno oggetto di riproporzionamento. Mentre, con riferimento al requisito di cui al secondo alinea, le giornate di assenza per malattia saranno calcolate:

- come per i lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- effettuando il riproporzionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part-time verticale;
- combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto.

2. Le domande di trasferimento potranno essere presentate nel numero di una per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle risorse, per le medesime mansioni e per il medesimo regime contrattuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) e, alternativamente:

- per una provincia diversa da quella di assegnazione nell'ambito della regione di appartenenza (**mobilità tra province**)
- oppure, nell'ambito della provincia di assegnazione (**mobilità nella provincia**)

I dipendenti che operano nell'ambito dei Servizi Postali – Stabilimenti (CMP, CPO e CLR) potranno presentare domanda anche verso il Recapito, ferma restando l'idoneità alle mansioni in caso di trasferimento.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della presente intesa, le domande pervenute da dipendenti con sede di lavoro nei Comuni della Provincia Barletta – Andria – Trani saranno gestite nell'ambito della mobilità della Provincia di Bari.

3. Le domande avranno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi.

Sulla base delle domande presentate saranno stilate le relative graduatorie per ciascun settore di riferimento:

- per la mobilità intraprovinciale: una graduatoria per ciascuna Provincia di assegnazione;
- per la mobilità tra province: una graduatoria per ciascuna Provincia richiesta.

Le graduatorie saranno redatte in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda

a) punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:

b. 1) Condizioni familiari

b. 1.1. famiglia monoparentale	punti 10
b. 1.2. coniuge o in assenza primo figlio	punti 7
b. 1.3. ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
b. 1.4. ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
b. 1.5. genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b. 1) verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b. 1.3. e b. 1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b. 1.2.;
- il punteggio di cui al punto b. 1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento del figlio ed al dipendente vedovo con prole;
- il punteggio di cui al punto b. 1.1. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b. 1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b. 1.5. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

b. 2) Anzianità

per ogni anno di anzianità di servizio	punti 1,25
----------------------------------------	------------

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part-time.

b. 3) Presenza in servizio

presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo di maternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni	punti 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

4. Le domande redatte su specifico modulo, potranno essere presentate all'ufficio di Risorse Umane a cura del diretto interessato con invio a mezzo fax, presentazione a mano o a mezzo di Raccomandata AR:

Mercato Privati	presso la Filiale di appartenenza
Servizi Postali – Recapito	presso la RAM di appartenenza
Servizi Postali – Stabilimenti	presso il CMP di Bari
Altre strutture	presso Risorse Umane Regionali

5. Le graduatorie saranno rese pubbliche entro il 31 gennaio di ciascun anno. A valle della pubblicazione delle graduatorie, le persone interessate potranno entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione stessa, inviare a mezzo fax osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. L'Azienda provvederà, entro i successivi tre giorni, alla valutazione delle richieste e all'eventuale aggiornamento degli elenchi.

6. Solo con riferimento all'anno 2010 le domande potranno essere presentate nel periodo 8 – 18 marzo con pubblicazione delle graduatorie entro il 18 aprile.

7. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato alla verifica:

- superamento del periodo di prova
- della permanenza o verifica (in caso di variazione di mansione) delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento;
- al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata. Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'Accordo del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008.

In caso di trasferimento si darà priorità alle risorse che svolgano le medesime mansioni.

8. A seguito delle verifiche aziendali in ordine alle condizioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, le persone che saranno interessate dai provvedimenti di mobilità saranno contattate al fine dell'accettazione della nuova sede. Tale accettazione dovrà essere formalizzata tempestivamente. In caso di mancata formalizzazione dell'accettazione si procederà automaticamente allo scorrimento della graduatoria.

Le Parti si riservano di valutare gli impatti sulla presente intesa derivanti da processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale.

per Poste Italiane S.p.A.

Manfredi
Albi

per le OO.SS.

SLC - CGIL *Dario VA*

SLP - CISL *Giulio De Luca*

UIL - POSTE *Vittorio*

FAILP - CISAL *seus leamer*

CONFSAL - COM.ni *Antonio*

UGL - COM.ni *Manfredi*